

Bruxelles,  
C/2010/

- 7 OCT. 2010

*Signor Presidente,*


*la Commissione desidera ringraziare la Camera dei deputati italiana per le osservazioni in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) - attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act) {COM(2009) 126}.*

*La Commissione accoglie con favore l'analisi approfondita di tale proposta effettuata dalla Camera, l'ampio sostegno manifestato e il parere secondo cui la proposta tiene debitamente conto del principio di sussidiarietà.*

*Le accludo le osservazioni della Commissione in merito al parere della Camera dei deputati italiana.*

*Mi auguro che questo proficuo scambio di opinioni possa continuare.*

*Distinti saluti.*



*Onorevole Gianfranco Fini  
Presidente della Camera dei deputati  
Piazza Montecitorio  
I-00100 Roma  
Italia*



COMMISSIONE EUROPEA

## **OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SU UN PARERE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ITALIANA**

### **COM(2009) 126 – PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (RIFUSIONE) - ATTUAZIONE DEL QUADRO FONDAMENTALE PER LA PICCOLA IMPRESA (SMALL BUSINESS ACT) {SEC(2009) 315} {SEC(2009) 316} {SEC(2009)317}**

Il parere delle Commissioni riunite della Camera italiana II-Giustizia e X-Attività produttive è incentrato sugli articoli 4 e 5 della proposta della Commissione sui quali la stessa è invitata a fornire alcuni chiarimenti.

#### **a) Posizione della Commissione sugli articoli 4 e 5 della sua proposta a seguito delle osservazioni presentate dalla Camera dei deputati italiana:**

La ragione della proposta in esame risiede nel presupposto che i ritardi di pagamento arrecano sempre danni ai creditori. I loro effetti negativi sulla liquidità creano difficoltà soprattutto alle piccole imprese che dispongono di risorse finanziarie limitate, e per alcune di esse le conseguenze dei ritardi di pagamento potrebbero essere rovinose. Gli oneri finanziari e i tempi di gestione connessi alla lentezza o all'incertezza dei pagamenti riducono la redditività delle vendite e, in caso di margini di profitto molto stretti, possono addirittura azzerarla. L'incertezza che grava sui tempi di pagamento rende ancora più difficile la gestione dei flussi di cassa e le relazioni con gli enti creditizi. La sollecitazione dei pagamenti grava sui proprietari/dirigenti di molte piccole imprese, in quanto tempo ed energie vengono sottratti alla strategia aziendale e ai rapporti con clienti e fornitori. Quando la lentezza dei pagamenti si trasforma in inadempimento protratto e credito inesigibile la redditività e la sopravvivenza stessa dell'impresa sono messe in pericolo. Di fatto, dai sondaggi dei curatori fallimentari emerge che i problemi di liquidità o di gestione del capitale d'esercizio e i crediti inesigibili costituiscono per le piccole imprese la causa principale di fallimento. I ritardi di pagamento producono un effetto a catena su tutto il settore delle piccole imprese, e il problema dei ritardi tra le PMI è molto diffuso.

La direttiva si applica soltanto in caso di ritardo di pagamento dovuto a colpa o negligenza del debitore, ma una delle principali difficoltà per i creditori è dimostrare l'entità del danno causato dal ritardo di pagamento. Nel quadro del regime giuridico attuale, non è facile dare prova della quantità di tempo e dell'entità degli sforzi impiegati per sollecitare il pagamento e nella gestione del credito in caso di ritardo di pagamento. Lo scopo dell'articolo 4 è di ovviare a tale problema stabilendo importi forfettari che coprano i costi interni provocati dai ritardi di pagamento e dalla gestione del credito.

L'articolo 4 è inteso esclusivamente come un ulteriore strumento che prevede importi fissi ai fini della risoluzione della spinosa questione dell'equa stima del danno. La Commissione prende atto delle preoccupazioni espresse dalla Camera circa il risarcimento forfettario pari al 5% dell'importo dovuto che le amministrazioni pubbliche sono tenute a versare in caso di ritardo di pagamento (articolo 5 della proposta). Lo scopo di tale risarcimento forfettario è di fungere da deterrente e di esortare energicamente tutte le amministrazioni pubbliche dell'UE a rispettare i propri impegni contrattuali di corresponsabilità.

A questo proposito, la Commissione comunica alla Camera che la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha proposto di modificare gli articoli 4 e 5 eliminando, rispettivamente, il risarcimento delle spese di recupero dell'1% nell'articolo 4 e il risarcimento forfettario del 5% nell'articolo 5 [risoluzione legislativa A7-0136/2010].

b) Le Commissioni riunite II-Giustizia e X-Attività produttive hanno sollevato l'**esigenza di modificare le norme del patto di stabilità e di crescita al fine di rendere efficaci ed applicabili le disposizioni introdotte dalla direttiva**. La Commissione tiene a sottolineare che la proposta non ha per oggetto i livelli di spesa pubblica, bensì i ritardi di pagamento. Di conseguenza non incide sulla finanza pubblica degli Stati membri, se non per evitare le spese aggiuntive sotto forma di interessi di mora sostenute dai governi allo scopo di migliorare la disciplina di pagamento delle amministrazioni pubbliche.

### **c) Conclusioni**

La Commissione accoglie favorevolmente le osservazioni formulate dalla Camera dei deputati italiana, nel complesso favorevoli alla proposta.

La proposta è soggetta all'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, secondo la procedura legislativa ordinaria. La Commissione tiene a sottolineare che, in occasione delle prossime negoziazioni su tale proposta con il Consiglio e il Parlamento europeo, è possibile rendere noto il parere della Camera dei deputati italiana.